



Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l'estremismo)

del 16 maggio 2018

Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale¹,
ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. la concessione di aiuti finanziari federali per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento in tutte le sue forme;
- b. le misure della Confederazione che perseguono gli obiettivi di cui alla lettera a.

Sezione 2: Misure

Art. 2 Obiettivi

Le misure servono in particolare:

- a. alla sensibilizzazione;
- b. all'informazione;
- c. al trasferimento di conoscenze;
- d. alla consulenza;
- e. alla formazione continua;
- f. allo sviluppo delle competenze;

RS 311.039.5

¹ RS 311.0

- g. alla ricerca;
- h. allo sviluppo di reti di contatti;
- i. alla collaborazione.

Art. 3 Tipi di misure

¹ Per misure s'intendono:

- a. programmi e progetti, nuovi o esistenti;
- b. manifestazioni;
- c. lo scambio tra esperti.

² S'intende per:

- a. programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo globale comune;
- b. progetto: un insieme di singoli campi d'attività svolto una sola volta, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qualità.

Sezione 3: Responsabili delle misure**Art. 4** Terzi

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato, con sede in Svizzera, per l'attuazione di misure in Svizzera.

Art. 5 Confederazione

¹ La Confederazione può contribuire allo svolgimento di manifestazioni incentrate sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo violento.

² Essa può promuovere lo scambio tra esperti su scala nazionale e internazionale.

³ Per l'attuazione di misure ai sensi dei capoversi 1 e 2, essa può collaborare con i Cantoni e altri attori pubblici o privati.

Sezione 4: Aiuti finanziari**Art. 6** Principi

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

² Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.

³ Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana, su proposta del Gruppo di accompagnamento strategico (art. 10), un ordine di priorità per la valutazione delle richieste ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu).

Art. 7 Condizioni materiali

¹ Gli aiuti finanziari possono essere concessi per le misure che:

- a. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
- b. hanno un effetto duraturo; e
- c. prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all'entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

² Sono concessi aiuti finanziari soltanto a misure che non comportano un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.

³ Non sono assunti i costi né per l'elaborazione di progetti o per le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né per le prestazioni già fornite.

Art. 8 Calcolo

¹ Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza della misura;
- b. dell'interesse che la misura riveste per la Confederazione;
- c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

² Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della misura interessata. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all'attuazione e alla valutazione della misura.

Sezione 5: Competenze e collaborazione per misure di terzi

Art. 9 Coordinamento

Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) adempie i seguenti compiti:

- a. riceve le richieste di aiuti finanziari, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e chiede, ove necessario, di trasmettere informazioni mancanti o aggiuntive;

² RS 616.1

- b. esamina il contenuto delle richieste, formula un parere per ogni richiesta e lo presenta all'Ufficio federale di polizia (fedpol);
- c. offre sostegno a fedpol per l'esame dei rapporti e dei conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari;
- d. valuta periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia della presente ordinanza; può affidare questa valutazione a specialisti esterni;
- e. d'intesa con fedpol e previa consultazione del Gruppo di accompagnamento strategico, riferisce al capo del DFGP in merito all'adeguatezza e all'efficacia della presente ordinanza e ne informa i Cantoni, le città e i Comuni.

Art. 10 Gruppo di accompagnamento strategico

¹ Il Gruppo di accompagnamento strategico è composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

² Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, adempie i seguenti compiti:

- a. stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari;
- b. istituisce un ordine di priorità ai sensi dell'articolo 13 LSu³, se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili.

Art. 11 Fedpol

Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, fedpol adempie i seguenti compiti:

- a. sulla base dei pareri formulati dal Segretariato della RSS, decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;
- b. comunica al Segretariato della RSS e al Gruppo di accompagnamento strategico la decisione sulla concessione di aiuti finanziari;
- c. informa il Gruppo di accompagnamento strategico se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili;
- d. esamina i rapporti e i conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti finanziari.

Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 12 Base legale e forma giuridica

¹ Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di una decisione formale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LSu⁴.

³ RS 616.1

⁴ RS 616.1

² La decisione formale definisce segnatamente:

- a. lo scopo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo massimo dell'aiuto finanziario;
- c. eventuali condizioni e oneri per la concessione dell'aiuto finanziario (art. 13);
- d. i rapporti da presentare;
- e. la garanzia della qualità.

Art. 13 Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti:

- a. coordinamento con altre misure;
- b. collaborazione con altri attori;
- c. ricorso a specialisti.

Art. 14 Richieste

Le richieste possono essere presentate al Segretariato della RSS in risposta a un annuncio pubblicato da quest'ultimo. Il termine per la presentazione delle richieste è stabilito nell'annuncio.

Art. 15 Versamento

¹ Gli aiuti finanziari sono versati da fedpol conformemente all'articolo 23 LSu⁵.

² I versamenti parziali sono vincolati a determinate condizioni e oneri.

Sezione 7: Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari

Art. 16 Informazione e rendiconto

¹ I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull'impiego dei medesimi e a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti.

² Devono presentare a fedpol e al Segretariato della RSS un rapporto e un conteggio finali. All'interno di questi ultimi illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell'utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.

⁵ RS 616.1

Art. 17 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione

I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

Sezione 8: Protezione giuridica**Art. 18**

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Sezione 9: Entrata in vigore e validità**Art. 19**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023.

16 maggio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr